

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ARMANDO PLAIA

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Parte ricorrente lamenta di aver dovuto sopportare, in qualità di portatore, le spese di un protesto levato dalla intermediaria resistente, domiciliataria di una cambiale pagherò con clausola “senza protesto”. Chiede pertanto, previa cancellazione del protesto, in quanto da dichiarare illegittimo, il rimborso delle spese sostenute per euro 113,85, oltre interessi e spese.

DIRITTO

Il presente procedimento concerne la liceità di un protesto levato dall'intermediaria resistente, domiciliataria del pagamento di una cambiale pagherò con clausola “senza protesto”.

La legge cambiaria prevede che il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso (art. 53, RD 1669-1933 “Legge Cambiaria”).

Se “la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico” (art. 53 l.camb.).

Nel caso di specie, tuttavia, il protesto è stato levato dall'intermediaria resistente e il ricorrente lamenta l'illiceità della condotta dello stesso.

Parte ricorrente afferma, peraltro, di aver richiamato la cambiale in data 27.10.2025, dopo la scadenza della stessa (25.10.2025), ma prima che venisse levato protesto (29.10.2025).

In primo luogo, il Collegio è chiamato a esaminare la domanda di cancellazione del protesto.

La domanda è inammissibile, in quanto tale attività esula dalla competenza dell'intermediaria resistente.

La domanda di rimborso spese risulta, invece, infondata e non può essere accolta.

Deve, in prima battuta, valutarsi se la clausola «senza spese» o «senza protesto», prevista all'art. 53 l. camb. per la cambiale tratta, possa essere apposta anche sul vaglia cambiario o pagherò cambiario.

In effetti, valorizzando la *ratio* della previsione, non dovrebbe potersi escludere che la clausola possa essere apposta anche dall'emittente di un pagherò cambiario. Peraltro, l'art. 102 l.camb. statuisce che, in quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti il regresso per mancata pagamento ed il protesto (articoli 50 a 57 l.camb.).

Osserva, tuttavia, il Collegio che la stessa clausola «senza protesto», pur potendo essere apposta su una cambiale pagherò, deve comunque essere sottoscritta separatamente, in quanto l'art. 53 l. camb. prevede che la stessa debba essere «firmata». Dalla documentazione prodotta, emerge tuttavia che la clausola è priva di specifica sottoscrizione.

Peraltro, parte ricorrente afferma di aver richiamato la cambiale il 27.10.2025, dopo la scadenza della stessa (25.10.2025), ma prima che venisse levato protesto (29.10.2025), ma tale circostanza è contestata dall'intermediario resistente, che asserisce invece che il richiamo è avvenuto soltanto il 30.10.2025, cioè successivamente al protesto.

Con riferimento a tale allegazione della ricorrente, non può dubitarsi che incomba sulla stessa l'onere di provare l'illiceità della condotta della resistente e cioè che il protesto è stato levato successivamente alla data del richiamo. Tale onere non è stato tuttavia assolto dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE